

4) PACCHETTI TURISTICI - Ricaduta ed Effetti.

Il contratto di pacchetto turistico.

I pacchetti turistici sono particolari tipi di contratti che prevedono l'organizzazione di vari servizi turistici combinati tra loro (i più comuni sono i servizi di alloggio e di trasporto) venduti a prezzo forfettario dalle agenzie di viaggio o a mezzo internet.

La Direttiva Ue 2015/2302, che sostituisce la Direttiva 90/314/CEE, è stata recepita in Italia dal D.lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 ed ha stabilito che per "servizio turistico" si intendono i servizi di trasporto di passeggeri, di alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto passeggeri e non a fini residenziali, di noleggio di veicoli a motore e qualunque altro servizio turistico non ricompreso nell'alloggio, nel noleggio o nel trasporto.

Per "pacchetto turistico" si intende invece *"la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:*

a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure

b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:

i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;

iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o

v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi

professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico"

Entrambe le nozioni si rinvencono ormai anche nel Codice del Turismo (D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011) che disciplina al Titolo I, Capo I, art. 33 il contratto in commento.

La sorte dei contratti di pacchetto turistico al tempo dell'emergenza COVID-19.

Non si può negare che, tanto l'emergenza generata dalla diffusione del COVID-19 quanto l'obbligo di rispettare le misure restrittive imposte ai cittadini dai vari governi nazionali, rappresentano, sia per il viaggiatore che per l'organizzatore, certamente una causa di impossibilità sopravvenuta di eseguire le proprie prestazioni o comunque di porre in essere la causa del contratto.

Al primo, infatti, è impedito, o comunque è reso particolarmente difficoltoso, fruire delle attività previste dal pacchetto turistico, mentre il secondo, non offrendo di norma servizi esentati dal *lockdown* imposto dai decreti, si trova sovente impossibilitato ad offrire gli stessi. Per tali ragioni, il governo italiano ha ritenuto fondamentale fornire una disciplina per l'ottenimento dei rimborsi dei contratti di trasporto e dei pacchetti turistici che, a causa dell'epidemia COVID-19 e delle misure ad essa connesse, non potranno essere fruiti dai viaggiatori.

Il **decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 al comma 1 dell'art. 28** individua una serie di soggetti per i quali, ai sensi dell'art. 1463 del Codice civile, ricorre, *de iure*, "*la sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre*".

Tali soggetti sono quelli:

- a) nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati da

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

- c) risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- d) che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate nei decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19

Il comma 2 dell'art. 28 prevede che i soggetti elencati siano tenuti a comunicare *"al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio*

e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e)'.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata **entro trenta giorni decorrenti** dalla data di cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); dall'annullamento o sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); dalla data prevista dalla partenza, nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera f).

Il vettore dovrà procedere, **entro quindici giorni** dalla comunicazione di cui al comma 2, al rimborso ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Tali disposizioni si applicano anche al caso in cui il pacchetto si sia acquistato in un'agenzia di viaggio.

I soggetti di cui al comma 1 infatti potranno avvalersi di quanto previsto dall'art. 41 del Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011) relativamente alla facoltà di recesso dai contratti di pacchetto turistico *"da eseguirsi nei periodi di ricovero, quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di durata dell'emergenza da COVID 19 nelle zone di cui ai decreti emanati in ai sensi dell'art. 3 del Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020"* ed ottenere dall'organizzatore alternativamente

- un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- il rimborso integrale del pacchetto oppure
- l'emissione di un voucher utilizzabile entro un anno dall'emissione.

L'emissione del voucher potrà essere adottata anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto-legge 23 febbraio 2010 n. 6 (*i.e.* viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche). Rimane ferma l'ipotesi del rimborso del corrispettivo versato.

È bene ricordare che il Codice del Turismo al comma 4 dell'art. 41 - rubricato *"Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto turistico"* - stabilisce che **"In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue**

immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

Altra ipotesi di recesso è disciplinata dal comma 5 dell'art. 41 che prevede che **"L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:**

a) *il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;*

b) ***l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto".***

In entrambi i casi, *"i contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi"* si intendono risolti. Non avendo disposto nulla sul punto, si ritiene inoltre che sembra rimanere ferma la facoltà del viaggiatore rientrante nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 28 del decreto- legge n. 9/2020 di recedere dal contratto di pacchetto turistico concluso fuori dai locali commerciali entro cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali o informazioni preliminari se successiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 41 del Codice del Turismo.

Per concludere deve essere precisato che il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo devono essere considerate *"norme di applicazione necessaria"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218 e dell'art. 9 regolamento

CE n. 593/2008 del Parlamento europeo che sancisce la prevalenza delle legge italiana sulle leggi applicabili ai contratti stipulati.

Le disposizioni del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 in caso di mancata stipulazione di assicurazione in sede di prenotazione.

Il decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 come prima detto, dispone automaticamente il ricorrere dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. nei casi elencati al primo comma dell'art. 28.

Tuttavia, sarebbe legittimo domandarsi se l'obbligo di rimborso scatti anche nel caso in cui il viaggiatore non abbia stipulato un'assicurazione in sede di prenotazione del pacchetto turistico.

Infatti, in sede di prenotazione, le agenzie di viaggio o i siti internet utilizzati per organizzare il viaggio propongono di solito alcune coperture assicurative che il viaggiatore può sottoscrivere o meno, ovviamente comportanti un aumento del prezzo finale.

La comune opinione è che in assenza di stipulazione dell'assicurazione il viaggiatore impossibilitato a partire non possa ottenere il rimborso completo del viaggio in caso di impossibilità sopravvenuta.

Tale opinione si rivela però non corretta.

Anche prima dell'emergenza COVID 19, e quindi dell'emanazione dell'art. 28 Decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, la questione è stata risolta dalla **sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018 della terza sezione civile della Corte di Cassazione**.

La Corte, nel decidere se l'agenzia di viaggio dovesse restituire l'intero importo ad una coppia di coniugi che non era potuta partire per il sopraggiungere di una grave ed improvvisa patologia che aveva colpito uno dei due e che non aveva stipulato la polizza assicurativa propostagli in sede di prenotazione, ha stabilito che nel caso in cui la "*causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti*", trova attuazione l'art. 1463 del Codice civile.

In particolare, la Cassazione richiamava un suo precedente orientamento cristallizzato nella sentenza n. 26958/2007, che chiariva il concetto di *"impossibilità sopravvenuta della prestazione"* stabilendo che esso sussista *"non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione"*. La mancata stipula di polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili non spostava quindi, a detta della Corte, i termini della decisione.

La questione può essere analizzata anche sotto la lente dell'istituto della presupposizione. Essa è una causa di risoluzione del contratto di creazione giurisprudenziale e consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione, ma che non hanno menzionato nel contratto.

Il successivo venir meno di tale presupposto viene collegato alla possibilità, per il contraente che vi ha interesse, di ottenere giudizialmente la risoluzione del contratto. La Cassazione ha infatti consolidato da tempo la massima secondo la quale *"allorquando una determinata situazione di fatto o di diritto, pure in mancanza di un espresso riferimento, possa ritenersi tenuta presente dai contraenti alla formazione del loro consenso, in modo da costituire il presupposto comune agli stessi, il venir meno di esso assume rilievo per l'esistenza e l'efficacia del negozio, sempreché si tratti di circostanza esterna al contratto"* (Cass. Civ., sent. 25 maggio 2007, n.12235).

Il fatto sopravvenuto, come nel caso dell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., realizza, un'alterazione funzionale della causa del contratto, rendendo non più giustificato lo scambio fra le due prestazioni contrattuali che l'evento sopravvenuto ha reso non più equivalenti tra di loro.

La situazione di fatto o di diritto presupposta per essere fatta valere deve però presentare alcune caratteristiche particolari: deve essere certo nella rappresentazione delle parti, in ciò

distinguendosi dalla condizione accettata dalle parti; deve essere comune ad entrambi i contraenti.

Per concludere, si deve distinguere dal caso in cui la presupposizione abbia per oggetto una situazione falsamente presupposta come esistente al momento della conclusione del contratto oppure riguardi il successivo mutamento della situazione originariamente presupposta.

Nel primo caso il contratto è *nullo* per mancanza di causa in concreto, non essendo più in grado di assolvere la funzione economica che gli è propria; nel secondo caso, è affetto da un vizio funzionale che ne determina la risoluzione.

Proprio in questa ultima ipotesi è stato ricondotto il caso del contratto di viaggio per una vacanza in località turistica, concluso secondo il modello del "pacchetto turistico", che non poteva più realizzare la progettata finalità turistica in ragione di una calamità naturale che aveva colpito il luogo di destinazione dopo la conclusione del contratto ma prima della stipulazione dello stesso (Cass. Civ., sent. 24 luglio 2007, 16315).

Militerni & Associati
Dott. Mario Minucci